



**CITTÀ DI LIGNANO SABBIAADORO**  
*PROVINCIA DI UDINE*

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

**REGOLAMENTO COMUNALE**

per il funzionamento della  
**COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO**

Approvato con deliberazione consiliare n.      in data



CAPO RESPONSABILE  
Fiorella SALVATO

*Salvato*

INDICE:

Articolo 1 - *Finalità* ..... 3

Articolo 2 - *Istituzione e attribuzioni* ..... 3

Articolo 3 - *Composizione* ..... 3

Articolo 4 - *Incompatibilità, astensione, decadenza, revoca*..... 4

Articolo 5 - *Nomina e durata in carica*..... 4

Articolo 6 - *Funzionamento* ..... 5

Articolo 7 - *Rapporto tra Commissione per il Paesaggio e strutture organizzative comunali* ..... 6

Articolo 8 - *Rinvio* ..... 6

Articolo 9 - *Entrata in vigore* ..... 6

A  
1.  
A  
1



RESPONSABILE  
FRANCESCO SALVATO  
*Salvato*

## Articolo 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni, la composizione e il funzionamento della Commissione per il Paesaggio del Comune di Lignano Sabbiadoro, come previsto dall'art.148 del D.lgs. n.42/2004 e s.m.i. e come disciplinato dall'art. 59 della L.R. n.5/2007 e s.m.i.

## Articolo 2 - Istituzione e attribuzioni

1. E' istituita la Commissione per il Paesaggio, quale organo collegiale tecnico-consulativo chiamato ad esprimere pareri non vincolanti, di supporto al Comune, per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie e sanzionatorie in materia di paesaggio. Qualora il Responsabile del procedimento paesaggistico ritenga di discostarsi dal parere espresso dalla commissione, dovrà darne adeguata motivazione.
2. La Commissione locale per il paesaggio dovrà esprimere il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.
3. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge e in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si svolge mediante l'espressione di pareri che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge o dal presente Regolamento, nonché laddove sia richiesto un qualificato parere alla Commissione stessa, per le caratteristiche delle questioni trattate.
4. Il parere della Commissione è comunque richiesto per:
  - l'autorizzazione paesaggistica;
  - l'accertamento di compatibilità paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste in materia di beni paesaggistici dalla vigente normativa di settore (ex artt. 167 e 181 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.);
  - i procedimenti relativi ad opere costruite su aree vincolate (ex art.32 L. n.47/1985).
5. Possono essere sottoposti al parere della Commissione, su richiesta dei Responsabili del Settore Urbanistico o di quello delle Opere Pubbliche, Ambiente e Protezione Civile, secondo le rispettive competenze:
  - le proposte o le varianti a strumenti urbanistici attuativi comunali, nel caso in cui comprendano beni e zone sottoposte a tutela paesaggistica, ivi comprese altre forme di pianificazione esecutiva ed accordi negoziali;
  - altre istanze attinenti alle competenze specifiche della Commissione.
6. La Commissione, che si esprime su progetti già corredati da specifica relazione istruttoria, valuta la compatibilità tra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato, intesa come coerenza del progetto in esame con i principi, le norme e i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo, nell'ottica della tutela e del miglioramento della qualità paesaggistica, e come congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

## Articolo 3 - Composizione

1. La Commissione è composta da tre componenti nominati dalla Giunta Comunale, previo avviso pubblico di ricerca di disponibilità da parte di soggetti idonei. La giunta Comunale contestualmente alla nomina designa il Presidente della Commissione. In caso di assenza del Presidente, svolge funzioni di Presidente il Commissario più anziano d'età presente.
2. I componenti della commissione verranno nominati rispettando i seguenti criteri:
  - possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla

progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze geologiche, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale;

- una esperienza almeno triennale nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie indicate precedentemente.
  - Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali attinenti la tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare da curriculum individuale.
3. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto stabilito nei criteri sopra esposti.
  4. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dal Responsabile del procedimento paesaggistico o da altro funzionario comunale da lui designato.
  5. Ai lavori della Commissione per il Paesaggio possono partecipare, senza diritto di voto, i Funzionari dei Settori che hanno competenza nella materie indicate nel precedente comma.

#### Articolo 4 - Incompatibilità, astensione, decadenza, revoca

1. Sono incompatibili con l'appartenenza alla Commissione:
  - a) i soggetti che rivestono la carica di consiglieri comunali, di componenti della Giunta comunale;
  - b) i rappresentanti o i dipendenti di organi o enti ai quali la legge demanda di esprimere parere o svolgere controlli e vigilanza sugli interventi di competenza comunale;
  - c) i membri della Commissione Urbanistica.
2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che trovano in una delle condizioni di incompatibilità con la carica di amministratore comunale sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. o in altri casi previsti da norme vigenti.
3. I membri della Commissione decadono automaticamente all'insorgere del caso di incompatibilità successivo alla nomina o se risultino assenti ingiustificati per più di tre sedute consecutive della Commissione stessa. L'assenza giustificata deve essere comunicata al Responsabile del procedimento paesaggistico almeno 48 ore prima della seduta tramite fax o posta elettronica.
4. I componenti della Commissione possono essere revocati qualora non rispettino gli obblighi di astensione o per altri gravi motivi inerenti allo svolgimento delle loro funzioni.
5. La revoca è disposta dalla Giunta Comunale.
6. La nomina del nuovo membro dovrà essere fatta entro 30 giorni dalla data di decadenza o revoca o dimissioni.

#### Articolo 5 - Nomina e durata in carica

1. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale, ovvero entro 45 giorni dalla decadenza della Commissione, la Giunta Comunale procede alla nomina dei membri di cui all'art. 3.
2. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita; sarà garantito unicamente un eventuale rimborso spese.
3. La durata della Commissione segue quella del Consiglio Comunale, rimanendo comunque in carica anche dopo la decadenza di quest'ultimo fino alla nomina della nuova Commissione.
4. I membri della Commissione sono rieleggibili o rinnovabili per non più di due volte consecutive.

In nessun caso possono essere rieletti o nuovamente nominati i membri decaduti per assenza o revocati ai sensi delle norme contenute nell'art. 4.



6. La durata in carica dei nuovi membri in sostituzione di quelli decaduti è equiparata a quella dei commissari decaduti.
7. Se per più di tre volte consecutive le riunioni della Commissione non raggiungono il numero legale, la Commissione può essere sciolta dalla Giunta Comunale. Per la ricostituzione dell'organo si applicano le norme degli artt. 3 e 4.

#### Articolo 6 - Funzionamento

1. Le pratiche sono iscritte all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione o di integrazione risultante dal protocollo comunale.
2. La Commissione per il paesaggio si riunisce ogni volta che il Responsabile del procedimento lo ritenga necessario per garantire il rispetto dei tempi dettati dalle leggi procedurali di settore.
3. La seduta è convocata dal Responsabile del procedimento paesaggistico. La convocazione avviene almeno cinque giorni prima della data della seduta, con nota spedita in modalità prioritaria, anticipata via fax e all'indirizzo di posta elettronica. In casi di urgenza la convocazione può essere anticipata fino a 36 ore prima della seduta.
4. Al fine di garantire ai componenti della commissione la possibilità di visionare i progetti inseriti all'ordine del giorno, copia di tutta la documentazione relativa ai progetti posti in discussione sarà messa a disposizione degli stessi presso l'Ufficio competente.
5. Allorquando l'Amministrazione Comunale abbia necessità di richiedere un qualificato parere della Commissione del Paesaggio, potrà chiedere al Responsabile del procedimento paesaggistico la convocazione di una seduta straordinaria.
6. La seduta della Commissione è valida quando intervengono almeno due dei tre membri nominati (la maggioranza).
7. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. I commissari presenti devono in ogni caso esprimere il loro parere tecnico e la Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere.
9. Le sedute si svolgeranno presso la sede municipale, di norma durante gli orari d'ufficio.
10. La seduta non è pubblica, se opportuno il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
11. Dei lavori della Commissione è tenuta nota in apposito verbale. Il segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle sedute, alla loro raccolta ed archiviazione; i verbali devono essere sottoscritti dal Presidente ovvero dal Vicepresidente e da tutti i commissari presenti.
12. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
13. I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici o alla cui esecuzione siano in qualsiasi modo interessati, ovvero che detto interesse riguardi conviventi o parenti fino al quarto grado dei medesimi, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, pena l'invalidità delle determinazioni assunte.
14. E' data facoltà alla Commissione per il Paesaggio di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere di competenza. A tal fine la Commissione può delegare alcuni dei suoi componenti all'esperimento del sopralluogo.

*Articolo 7 - Rapporto tra Commissione per il Paesaggio e strutture organizzative comunali*

1. La Commissione può richiedere alla struttura comunale competente chiarimenti in ordine alla conformità dei progetti in esame con la vigente legislazione e strumentazione urbanistica, eventualmente chiedendo copia di atti o estratti di strumenti urbanistici.
2. Rientra nei diritti di ciascun commissario richiedere la visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali utili all'espressione del parere.

*Articolo 8 - Rinvio*

3. Per quanto non espressamente disciplinato dalle norme del presente Regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.
4. I disposti di legge richiamati, se modificati/integrati/superati, si intendono riferiti alle nuove disposizioni intervenute.

*Articolo 9 - Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore al termine della pubblicazione della deliberazione che lo approva.



RESPONSABILI  
F. SALVATO

*Salvato*